Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 1112.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Ferrara presta servizio un tecnico laureato incaricato, avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge numero 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservato per l'immissione in ruolo di una unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto matematico . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981

Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 1113.

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Modena prestano servizio sei tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo sei posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I sei posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI MODENA

Centro di calcolo elettronico . . . . . . posti 2

Centro strumenti . . . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:

istituto economico . . . . posti 2

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981

Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1114**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11;

Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977;

Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche;

Tenuto conto che presso l'Università di Genova prestano servizio tre tecnici laureati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977;

Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo tre posti del ruolo dei tecnici laureati, per l'immissione in ruolo di altrettanti dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme del più volte citato art. 11;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tre posti dei tecnici laureati, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . . . posti 1
istituto di clinica ostetrica e ginecologica » 1
istituto di clinica chirurgica generale I . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **1115**.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso il Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso il Politecnico di Milano prestano servizio due tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo due posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per la immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria nucleare . . . . posti 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **134**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica di confini tra le diocesi di Lodi e Pavia.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 20 gennaio 1979, n. 1/79, relativo: 1) alla separazione dalla diocesi di Pavia del territorio delle frazioni di Campormaldo del comune di Miradolo Terme (Pavia) e di Corte Sant'Andrea del comune di Senna Lodigiana (Milano), che viene annesso alla diocesi di Lodi; 2) alla separazione dalla diocesi di Lodi del territorio della frazione di Castel Lambro del comune di Marzano (Pavia) e di parte del territorio del comune di Bascapé (Pavia) - comprendente le località denominate Guastalla, Mangialupo, Piacentina, Foppa, Gamborello, Barbetto, S. Zeno 1°, S. Zeno 2°, Bosco, Villarzino, S. Martina - che vengono annessi alla diocesi di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **135**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Opera salesiana San Giovanni Bosco », in Sassari.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Opera salesiana San Giovanni Bosco », in Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **136**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Girolamo Emiliani, in Taranto.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Taranto 15 settembre 1977, integrato con due dichiarazioni datate 15 marzo e 13 ottobre 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Girolamo Emiliani, in frazione Statte del comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **137**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria di Gesù, in Palermo.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 15 novembre 1978, integrato con dichiarazione 21 aprile 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria di Gesù, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **138**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Tommaso vescovo e di S. Bartolomeo apostolo, in Aulla.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° agosto 1979, integrato con dichiarazione stessa data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Tommaso vescovo, in frazione Pallerone del comune di Aulla (Massa Carrara), e di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Gorasco dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 34

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 1981.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la seconda sessione ordinaria del 1979 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: SARTI

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 2ª SESSIONE 1979

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0001	Ardino Francesco	2-10-35	Bra	Bra	Dottori commercialisti
R0009	Acone Francesco	31- 1-44	Avellino	Avellino	Dottori commercialisti
R0013	Accettura Giuseppe	1- 7-46	Bari	Bari	Ragionieri
R0014	Augenti Giacomo	5-12-42	Bari	Bari	Dottori commercialisti
R0025	Altomare Benito Mario	11- 9-30	Pescia	Bologna	Ragionieri
R0038	Ausserhofer Walter	3- 3-50	Campo Tures	Campo Tures	Dottori commercialisti
R0039	Aiardi Pierfranco	21-10-46	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
R0089	Affinita Raimondo	19- 4-38	Napoli	Ferentino	Dottori commercialisti
R0127	Antonini Giorgio	25-11-38	Milano	Milano	Non iscritto
R0188	Ambrosio Antonio	25- 9-47	Nola	Nola	Dottori commercialisti
R0245	Albano Salvatore	25- 1-38	Procida	Roma	Dottori commercialisti
R0291	Aprosio Sergio	24- 7-26	Savona	Savona	Non iscritto
R0306	Armani Giorgio	19- 9-42	Trento	Trento	Dottori commercialisti
R0352	Antoniotti Pier Paolo	19- 6-46	Leinì	Leinì	Dottori commercialisti
R0374	Accordino Antonino	23- 4-38	Raccuja	Messina	Dottori commercialisti
R0378	Augelli Maria Antonietta	9- 6-46	Potenza	Turate	Ragionieri
R0385	Alabiso Giuseppe Ugo	22- 8-26	Marsala	Marsala	Avvocati
R0394	Arizzi Pietro	2- 8-48	S. Giovanni Bianco	Olmo Brembo	Dottori commercialisti
R0023	Bonetti Melchiorre	9-12-31	Bologna	Bologna	Non iscritto
R0028	Barbieri Adolfo	9- 8-45	Bologna	Bologna	Ragionieri
R0029	Baraldi Giuseppina	9-11-49	Castelfr. Em.	Casalecchio	Ragionieri
R0058	Bergonzo Roberto	27- 2-41	Trieste	Occimiano	Dottori commercialisti
R0070	Borrelli Aldo	8- 7-43	Borgoforte	Chiavari	Dottori commercialisti
R0074	Bartolini Baldelli Luigi	26-10-30	Firenze	Firenze	Non iscritto
R0075	Biliotti Roberto	11- 9-27	Firenze	Sesto Fiorentino	Ragionieri
R0092	Beccaria Francesco	17- 4-40	Genova	Genova	Ragionieri
R0093	Benvenuti Corrado	20- 2-29	Noto	Genova	Ragionieri
R0105	Babini Ettore	25- 6-48	Grosseto	Grosseto	Dottori commercialisti
R0109	Burlina Antonio	1- 3-48	Venezia	Latina	Dottori commercialisti
R0123	Belladelli Angiolino	30-12-43	Pegognaga	Pegognaga	Dottori commercialisti
R0128	Belloni Ferdinando	14- 5-38	Milano	Milano	Dottori commercialisti
R0129	Boselli Giulio	21- 4-45	Bellano	Milano	Dottori commercialisti
R0130	Brusatin Giuseppe	23-12-39	Ponte di P.	Milano	Dottori commercialisti
R0131	Bulf Annamaria	9-10-43	Milano	Milano	Ragionieri
R0213	Bonan Matteo	6-12-21	Padova	Padova	Ragionieri
R0214	Bormioli Roberto	25- 9-44	Venezia	Padova	Dottori commercialisti
R0218	Beghetto Luigi	25- 1-47	Villafranca	Padova	Dottori commercialisti
R0222	Bordon Gianluigi	24- 9-46	Badia Polesine	Padova	Ragionieri
R0227	Ballerini Giovanni	22- 2-37	Cortebrugn.	Piacenza	Ragionieri
R0228	Ballerini Alessandro	10- 2-39	Bobbio	Piacenza	Ragionieri

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0237	Baldi Giulio Augusto	24-11-46	Pistoia	Pistoia	Dottori commercialisti
R0240	Babini Emilio	19-11-18	Russi	Russi	Dottori commercialisti
R0246	Baldini Aldo	3- 8-22	Orte	Roma	Non iscritto
R0247	Bargagli Massimo	5-11-44	Massa Marittima	Roma	Consulenti lavoro
R0248	Berardi Antonio	5- 2-30	Tarano	Pomezia.	Non iscritto
R0249	Bertini Franco	16- 2-43	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0250	Bigelli Pino	24- 7-36	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0296	Bruni Nicola	10- 8-45	Taranto	Taranto	Dottori commercialisti
R4309	Bellutti Diego	20-10-43	Tioni di Trento	Trento	Ragionieri
R0310	Battaggia Giuseppe	14-11-41	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
R0311	Bettiol Gianluigi	28- 9-47	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
R0315	Berta Antonio	12- 1-27	Dolcedo	Imperia	Ragionieri
R0327	Bini Vitantonio	1- 1-10	Molfetta	Vasto	Dottori commercialisti
R0339	Barison Leonardo	19- 7-44	Dolo	Verona	Dottori commercialisti
R0340	Bettelli Giampaolo	3-10-33	Solarolo	S. Martino B.	Dottori commercialisti
R0344	Baschirotto Ruggero	26- 6-38	Cusano Mil.	Cavazzale M.	Ragionieri
R0350	Berti Roberto	12- 7-39	Rivanazzano	Rivanazzano	Dottori commercialisti
R0353	Bietto Michele	5- 5-26	Rivarolo Ca.	Torino	Dottori commercialisti
R0354	Boffa Franco	22- 6-47	Torino	Torino	Dottori commercialisti
R0355	Brusasca Giuseppe	28- 2-33	Torino	Torino	Non iscritto
R0377	Biolè Francesco	12- 4-43	Biella	Santhià	Geometri
R0382	Bottinelli Gianpiero	11- 2-35	Como	Como	Non iscritto
R0403	Battarola Mauro	6-11-38	Pagazzano	Bergamo	Ragionieri
R0407	Bianchini Domenico	19- 2-46	Città di Castello	Città di Castello	Dottori commercialisti
R0431	Bartalini Egidio	16- 3-46	Siena	Prato	Dottori commercialisti
R0439	Bianchini Rino	21-10-38	Morsano T.	S. Vito al T.	Consulenti lavoro
R0008	Colla Adriano	27- 6-34	Canelli	Canelli	Dottori commercialisti
R0012	Colabianchi Anna Maria	14- 5-32	Magliano M.	Avezzano	Ragionieri
R0021	Cavuoto Antonio	10- 5-41	Benevento	Benevento	Ragionieri
R0027	Cerioli Rizzardo	12-11-43	Monteveglio	Bologna	Dottori commercialisti
R0033	Crocioni Andrea	24- 9-44	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
R0035	Cavina Mario	28- 2-30	S. Lazzaro S.	Bologna	Ragionieri
R0036	Capodaglio Gianfranco	13- 4-46	Roma	Bologna	Dottori commercialisti
R0046	Ciraci Vittorio Paolo	25- 9-20	Ostuni	Ostuni	Non iscritto
R0062	Cipolla Gregorio	26-10-37	Paternò	S. G. Catania	Dottori commercialisti
R0063	Conticello Giuseppe	26- 9-43	Troina	Catania	Dottori commercialisti
R0076	Ciruzzi Corrado	7- 6-16	Firenze	Firenze	Non iscritto
R0090	Celani Francesco	3- 2-40	Frosinone	Frosinone	Dottori commercialisti
R0091	Certo Giulio	25- 8-33	Anagni	Frosinone	Non iscritto
R0108	Cicone Luciano	4- 5-46	L'Aquila	L'Aquila	Dottori commercialisti
R0110	Calicchia Eugenio	9-11-33	Cisterna	Latina	Non iscritto
R0115	Cartei Paolo	9- 9-38	Pisa	Cecina	Dottori commercialisti

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0132	Cambieri Lucia	16- 6-49	Milano	Milano	Ragionieri
R0133	Caridei Roberto	12-11-45	Milano	Milano	Dottori commercialisti
R0134	Cerati Adriano	16-12-41	Milano	Milano	Ragionieri
R0171	Cantaroni Maria Luisa	28- 6-48	Castelf. Em.	Castelfranco E.	Dottori commercialisti
R0189	Calvosa Giuseppe	16- 7-33	Napoli	Napoli	Non iscritto
R0190	Caprioli Luigi	9- 7-41	Pom. D'Arco	Napoli	Dottori commercialisti
R0191	Caputo Gennaro	29- 1-41	Afragola	Afragola	Dottori commercialisti
R0192	Castagna Mario	25- 4-35	S. G. Cremano	Napoli	Non iscritto
R0193	Castellano Guido	16-10-48	Napoli	Napoli	Ragionieri
R0194	Catterina Guido	1-12-38	Napoli	Napoli	Non iscritto
R0195	Cilento Martino	12- 1-40	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
R0196	Cimmino Alfonso	29- 3-20	C. Di Stabia	C. di Stabia	Ragionieri
R0216	Carli Donaudy Stefano	20- 6-43	Padova	Padova	Dottori commercialisti
R0239	Cavina Carlo	14-12-19	Brisighella	Brisighella	Ragionieri
R0241	Cacopardi Italo	4- 9-36	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Dottori commercialisti
R0242	Castellani Giancarlo	26- 6-27	Faenza	Reggio Emilia	Non iscritto
R0251	Caldelli Furio	16-12-21	Poggibonsi	Roma	Dottori commercialisti
R0252	Cardarelli Cleto	28-11-19	Capodimonte	Roma	Non iscritto
R0253	Carone Francesco	17- 2-36	Napoli	Roma	Non iscritto
R0254	Cavalaglio Carlo	18- 2-42	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0255	Colecchia Domenico	5- 8-35	Villa S. Mar.	Roma	Ragionieri
R0256	Cunillo Franco	19-11-43	Fermo	Roma	Dottori commercialisti
R0295	Castelli Vittorio	25- 7-36	Taranto	Taranto	Non iscritto
R0305	Cozzoli Carmelo	19- 2-46	Trani	Trani	Dottori commercialisti
R0316	Cisilino Adino	2- 5-44	Mereto di T.	Mereto di T.	Dottori commercialisti
R0317	Colloredo Sergio	12-11-40	Udine	Udine	Consulenti lavoro
R0322	Castelli Giovanna	1- 4-52	Varese	Varese	Ragionieri
R0328	Cenzi Leonardo	26- 4-37	Sandrigo	Fossalta Por.	Non iscritto
R0331	Calzavara Gianni	4- 1-36	Mestre	Venezia	Non iscritto
R0332	Caberlotto Gianfranco	25- 8-42	Venezia	Mestre	Dottori commercialisti
R0334	Caravati Edoardo	21-12-42	Arona	Arona	Dottori commercialisti
R0345	Caldiera Antonio	22- 2-44	Noventa Vic.	Torri di Q.	Non iscritto
R0346	Crestani Marcello	18- 7-47	Zugliano	Thiene	Dottori commercialisti
R0351	Corradi Ignazio	20- 6-44	Zavattarello	Zavattarello	Dottori commercialisti
R0356	Camoletto Francesco	4-12-28	Volpiano	Torino	Non iscritto
R0357	Carpinello Ferruccio	30-12-45	Alpignano	Alpignano	Non iscritto
R0358	Crovetti Piero	17- 6-38	Torino	Torino	Non iscritto
R0359	Cumino Giorgio	1- 1-47	Asti	Torino	Dottori commercialisti
R0379	Castelli Emilio	2- 3-52	Cermenate	Cermenate	Ragionieri
R0392	Castelli Paolo	22- 3-35	Caravaggio	Caravaggio	Dottori commercialisti
R0395	Consonni Emilio	13- 1-15	Madone	Bergamo	Dottori commercialisti
R0412	Cappelletti Giancarlo	5- 2-38	Roma	Roma	Dottori commercialisti

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0413	Cavaliere Matteo	6-12-25	Mercato S.S.	Roma	Non iscritto
R0414	Ciavarella Angelo	6- 5-39	S Marco in L.	Milano	Procuratori legali
R0415	Cremisini Oreste	14- 7-28	Roma	Roma	Ragionieri
R0438	Camilotti Feruccio . . .	10- 9-44	Sacile	Pordenone	Non iscritto
R0059	Di Nuzzo Benito	21-12-30	Sparanise	Cassino	Ragionieri
R0061	De Rosa Antonio	12- 1-39	Cassino	Cassino	Dottori commercialisti
R0077	Desii Remo	29- 4-42	Empoli	Empoli	Dottori commercialisti
R0106	Di Giuseppe Giovanni . . .	8- 4-29	Altino	Lanciano	Avvocati
R0113	D'Agostinis Fulvio	22- 7-49	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
R0135	Dalla Volta Fiammetta . . .	23-11-43	Firenze	Milano	Ragionieri
R0136	Deiure Giuseppe	20- 9-37	Sammichele	Milano	Dottori commercialisti
R0137	Del Co Roberto Pietro . .	18- 3-47	Milano	Milano	Ragionieri
R0197	D'Angelo Giuseppe	4- 1-39	Napoli	Napoli	Non iscritto
R0198	D'Aniello Vincenzo	3- 2-41	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
R0199	De Cristofaro Roberto	20- 1-40	Tripoli	Napoli	Dottori commercialisti
R0200	Della Casa Carlo	28-10-21	Napoli	Napoli	Non iscritto
R0201	Della Morte Bartolomeo	16-12-44	Napoli	Napoli	Avvocati
R0202	Di Gilio Girolamo	15-12-40	Napoli	Napoli	Ragionieri
R0212	De Gaetano Di Villallegra . . .	20- 6-43	Giovinazzo	Padova	Dottori commercialisti
R0226	De Amici Roberto	28- 1-30	Pavia	Pavia	Non iscritto
R0233	Dami Edoardo	6- 4-48	S. Miniato	S. Croce S.A.	Dottori commercialisti
R0257	Dellacasa Carlo	16- 9-36	Serravalle	Roma	Non iscritto
R0258	Di Giulio Giuseppe	28- 8-31	Pisticci	Roma	Non iscritto
R0259	Di Raimondo Giancarlo	21-12-40	Milano	Roma	Dottori commercialisti
R0297	Deriu Antioco	3- 8-41	Orosei	Olbia	Non iscritto
R0299	Della Sciucca Elio	18-10-21	Atri	Atri	Non iscritto
R0300	Di Giovanni Giuseppe	3-10-42	Termini Imerese	Termini Imerese	Dottori commercialisti
R0329	De Pieri Aduino	18-11-35	Musile di P.	Fossalta Pia	Periti industriali
R0333	Draghi Pietro Luigi	18-3-39	Treviso	S. Donà Piave	Non iscritto
R0360	De Luca Gianfranco	24- 1-47	Cison di V.	Torino	Periti industriali
R0386	De Cato Antonio	16-12-44	Napoli	Napoli	Procuratori legali
R0391	Donati Antonio	24- 4-32	Darfo	Bergamo	Ragionieri
R0408	Duca Luxoro Gildo	27-11-23	Genova	Perugia	Non iscritto
R0416	De Angelis Mario	19- 1-31	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0428	D'Antoni Giuseppe	26- 4-13	Caltanissetta	Caltanissetta	Dottori commercialisti
R0442	De Angelis Romano	7- 5-36	Ancona	Ancona	Dottori commercialisti
R0181	Ermirio Jone	4- 3-05	Genova	Cinisello Balsamo	Non iscritto
R0005	Falco Luigi	8- 4-24	Bari	Castell.to M.	Non iscritto
R0037	Festi Carlo	30- 7-40	Bologna	Bologna	Non iscritto
R0040	Facella Alberto	30- 3-49	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
R0078	Falciai Fabrizio	6- 2-39	Campi Bisenz.	Campi Bisenz.	Ragionieri
R0122	Ferrari Alessandro	4- 3-27	Verona	Macerata	Agricoltori

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0138	Farè Maurizio	31- 5-46	Milano	Milano	Dottori commercialisti
R0180	Falchi Domenico	20-10-39	Macomer	Macomer	Non iscritto
R0182	Faini Francesco	3- 9-43	Montichiari	Monza	Consulenti lavoro
R0183	Franceschetti Rino	1- 2-31	Perugia	Paderno Dugnano	Dottori commercialisti
R0215	Filippino Giorgio	14- 2-22	Vicenza	Padova	Non iscritto
R0229	Forlani Mario	14- 7-30	Piacenza	Piacenza	Non iscritto
R0232	Frullini Giovanna	26- 1-44	Calci	Pisa	Dottori commercialisti
R0238	Fusco Giacomo Carlo	12- 3-41	Potenza	Potenza	Ragionieri
R0260	Facciotti Vittorio	3- 2-32	Vercelli	Roma	Dottori commercialisti
R0261	Fioravanti Giuseppe	21- 3-39	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0262	Fornaciari Giancarlo	3- 8-42	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0263	Franci Franco	14- 9-20	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0312	Furlan Severino	13-11-45	Oderzo	Treviso	Dottori commercialisti
R0380	Frigerio Vittorio Sergio	25- 9-39	Montorfano	Cantù	Ragionieri
R0381	Frisoni Paolo	1- 2-46	Zelbio	Como	Consulenti lavoro
R0396	Finazzi Pierfausto	19- 3-43	Chiuduno	Chiuduno	Dottori commercialisti
R0417	Finotto Giovanni	10- 8-17	Ceggia	S. Donà di Piave	Ragionieri
R0418	Frecchiami Gianni	11-10-34	Lecco	Treviglio	Non iscritto
R0066	Gemelli Domenico	22- 6-48	Catanzaro	Catanzaro	Ragionieri
R0079	Garofano Bruna	19- 2-44	Angolo Term.	Firenze	Dottori commercialisti
R0080	Giacinti Roberto	21- 4-46	Firenze	Firenze	Ragionieri
R0081	Grazzini Brizio	22- 2-38	Empoli	Empoli	Dottori commercialisti
R0139	Galbussera Pierluigi	6-10-40	Bernareggio	Milano	Ragionieri
R0140	Gatti Angela Maria Grazia . . .	7- 3-24	Venezia	Milano	Non iscritto
R0141	Gatto Stefano	20- 7-25	Il Cairo	Milano	Non iscritto
R0142	Gelo Alberto	16- 4-46	Milano	Milano	Ragionieri
R0143	Gentile Giovanni	9- 5-27	S. Alessio S.	Milano	Dottori commercialisti
R0144	Gioanola Maria	8- 3-29	Mirabello M.	Milano	Non iscritto
R0145	Guida Luciano	18- 8-26	Livorno	Milano	Ragionieri
R0172	Grilli Mario	5- 1-40	Mirandola	Mirandola	Dottori commercialisti
R0173	Guazzi Giancarlo	26- 2-35	Modena	Modena	Dottori commercialisti
R0178	Gallarini Roberto	2- 5-49	Novara	Novara	Ragionieri
R0220	Grillo Virginio	21-10-47	Rosolina	Padova	Dottori commercialisti
R0223	Giambruno Stefano	7- 9-34	Monreale	Palermo	Dottori commercialisti
R0230	Guarneri Filippo	29-11-19	Agrigento	Piacenza	Dottori commercialisti
R0236	Gentili Pier Luigi	8- 4-37	Montecatini	Montecatini	Ragionieri
R0244	Giovannelli Fabrizio	27- 4-43	Rieti	Rieti	Dottori commercialisti
R0264	Gallo Luigi	12- 6-44	Broni	Roma	Dottori commercialisti
R0265	Grieco Nicola	10- 8-37	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0313	Gioffrè Francesco	28- 1-44	Seminara	Quinto di Tr.	Dottori commercialisti
R0361	Gardi Margherita	4-10-46	Torino	Torino	Dottori commercialisti
R0362	Ghirardi Pier Franco	2- 5-45	Pinerolo	Torino	Dottori commercialisti

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0363	Gonnet Giuseppe	25-10-09	Torino	Torino	Dottori commercialisti
R0364	Grosso Pietro	14- 3-24	Torino	Torino	Non iscritto
R0375	Grandoni Gianfranco	28-11-43	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0393	Gallizioli Antonio	13- 5-48	Leffe	Leffe	Dottori commercialisti
R0398	Goatelli Ennio	3- 3-30	Milano	Bergamo	Dottori commercialisti
R0400	Gavazzeni Umberto	30- 3-44	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
R0409	Gallina Alfredo	8-10-44	Perugia	Perugia	Dottori commercialisti
R0419	Garini Tiziano	25- 2-22	Milano	Milano	Non iscritto
R0420	Garri Francesco	22-12-29	Napoli	Roma	Non iscritto
R0429	Giugni Franco	31- 5-42	Prato	Prato	Ragionieri
R0432	Giordano Nicola	3- 7-39	Altamura	Lecco	Ragionieri
R0107	Isidori Giovanni Battista	27- 9-38	L'Aquila	L'Aquila	Dottori commercialisti
R0174	Iotti Giuliano	4- 2-50	Formigine	Formigine	Dottori commercialisti
R0203	Ieno Eduardo	22- 6-45	Napoli	Casoria	Dottori commercialisti
R0290	Imbimbo Elio	17- 9-42	Saluzzo	Saluzzo	Dottori commercialisti
R0146	Kumar Sergio	2- 9-38	Budapest	Arese	Dottori commercialisti
R0015	Lattarulo Giovanni Francesco	3- 1-49	Putignano	Putignano	Ragionieri
R0016	Losavio Vito	15- 6-36	Putignano	Putignano	Ragionieri
R0049	Lattuada Marco	9- 5-48	Saronno	Saronno	Dottori commercialisti
R0068	Leone Giuseppe	25- 5-39	Catanzaro	Catanzaro	Dottori commercialisti
R0082	Lemmi Giancarlo	4- 2-43	Firenze	Bagno a Ripo	Ragionieri
R0094	Lagomarsino Eugenio	29- 7-46	Genova	Genova	Dottori commercialisti
R0103	Lugnani Gianfranco	6- 8-46	Gorizia	Capriva D. Fr.	Dottori commercialisti
R0147	Lanza Elisa	4-12-48	Milano	Milano	Ragionieri
R0148	Laverde Arnaldo	9- 3-33	Apice	Legnano	Ragionieri
R0149	Lembi Carlo	23-11-26	Milano	Milano	Non iscritto
R0150	Leoni Raffaella	27-11-36	Milano	Milano	Ragionieri
R0175	Leonardi Adriano	30-11-36	Modena	Modena	Non iscritto
R0177	Lorenzani Robleto	6- 7-35	Terni	Novara	Non iscritto
R0184	Lugato Franco	19- 9-51	Villasanta	Monza	Ragionieri
R0204	Letizia Guido	15- 8-32	Genova	Napoli	Avvocati
R0205	Liguori Guglielmo	11- 5-22	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
R0266	Leonardi Adolfo	6- 9-47	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0318	Lunelli Roberto	21- 4-44	Udine	Udine	Dottori commercialisti
R0335	Laudicina Luigi	26- 9-45	Novara	Arona	Ragionieri
R0376	Lazzerini Piero	21- 7-41	Loro Ciuff.	Loro Ciuffen	Ragionieri
R0397	Lorusso Erasmo	10-10-42	Altamura	Sarnico	Consulenti lavoro
R0435	La Lumia Donato	4-11-34	Agrigento	Agrigento	Non iscritto
R0003	Mattacheo Diego	15- 5-30	Valenza	Valenza	Ragionieri
R0022	Marchesini Graziano	11- 9-48	S. Giovanni Pers.	S. Giov. Pers.	Dottori commercialisti
R0026	Martelli Guido	18- 6-17	Bologna	Castel Casio	Non iscritto
R0032	Montanari Antonello	3- 7-48	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0052	Mattana Giovanni	16- 4-43	Muravera	Quartu S. Ele	Dottori commercialisti
R0071	Murli Lucio	24-10-42	Ferrara	Ferrara	Ragionieri
R0088	Martino Armando	27-11-46	Cerignola	Foggia	Non iscritto
R0095	Mensi Roberto	6- 4-46	Genova	Genova	Ragionieri
R0116	Maestroni Giancarlo	23- 3-44	Secugnago	Casalpust. Go	Ragionieri
R0120	Morena Donato	22-10-42	Macerata	Macerata	Dottori commercialisti
R0124	Mondini Giuseppe	30- 9-42	Suzzara	Suzzara	Dottori commercialisti
R0125	Mannella Stefano	27- 2-44	Massa	Massa	Ragionieri
R0151	Martino Luigi	16- 6-49	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
R0152	Masciocchi Giuseppe	28- 9-47	Blessagno I.	Milano	Dottori commercialisti
R0153	Moro Giovanni Battista	21- 5-23	Milano	Milano	Non iscritto
R0154	Moroni Roberto	29- 5-36	Milano	Milano	Non iscritto
R0155	Morosini Francesco	14-11-33	Torino	Milano	Non iscritto
R0206	Marsico Mario	1-10-39	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
R0207	Meo Giuseppe	22- 5-24	Napoli	Napoli	Avvocati
R0221	Mazzocco Martino	16- 5-36	Saccolongo	Padova	Dottori commercialisti
R0224	Mantegna Francesco Paolo . . .	24- 1-24	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
R0267	Magnosi Gianfranco	21- 2-40	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0268	Martorelli Piero	10- 2-41	Roma	Roma	Ragionieri
R0269	Mastropaolo Giulio	22- 8-41	Bracciano	Bracciano	Dottori commercialisti
R0270	Mastropietro Maria Vittoria . .	9- 8-40	Roma	Roma	Ragionieri
R0271	Menchi Franco	6-10-22	Bologna	Roma	Non iscritto
R0272	Michetti Gian Luciano	6- 5-31	Roma	Roma	Avvocati
R0273	Mion Gianni	6- 9-43	Vò	Roma	Dottori commercialisti
R0274	Mondini Bruno	11- 7-41	Massa Lomb.	Roma	Non iscritto
R0275	Montecchia Mario	17-10-48	Caserta	Roma	Dottori commercialisti
R0292	Musio Italo Germano Michele .	18- 7-39	Semestene	Sassari	Ragionieri
R0293	Monaco Panfilo	25- 3-12	Pettorano G.	Pettorano G.	Non iscritto
R0323	Marocco Egisto	19- 3-37	Varese	Varese	Non iscritto
R0324	Milani Lorenzo	10- 6-19	Vedano Olon.	Vedano Olona	Non iscritto
R0348	Manera Giovanni	24- 6-22	Mede	Mede	Dottori commercialisti
R0365	Maggia Mariarosa	25-11-41	Torino	Torino	Ragionieri
R0366	Moiso Giulio	22- 7-16	Cocconato	Torino	SDR
R0390	Moretti Raffaele	15- 8-11	Nese	Bergamo	Ragionieri
R0399	Maconi Stelvio	11- 3-50	Pon. S. Pietro	Bergamo	Ragionieri
R0410	Montagnini Domenico	23- 9-28	Montone	Città Dicast.	Consulenti lavoro
R0421	Mele Pietro	17-11-30	Cosenza	Roma	Non iscritto
R0430	Marchi Mario	16- 9-48	Prato	Prato	Dottori commercialisti
R0441	Mori Lucio	8- 6-29	Montecchio	Parma	Non iscritto
R0031	Nidasio Giovanni	10-10-48	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
R0104	Nieri Adone	13- 2-04	Grosseto	Grosseto	Ragionieri
R0117	Novati Antonio	1- 5-48	Milano	Vizzolo Pred.	Ragionieri

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0156	Nobili Antonio	12- 6-36	Roma	Cesate	Avvocati
R0422	Nicoletti Gian Paolo	20- 4-34	S. Arcang. R.	Roma	Non iscritto
R0019	Ocone Domenico	21- 9-51	Ponte	Ponte	Dottori commercialisti
R0030	Osti Paolo	6- 9-41	Sassomarconi	Bologna	Dottori commercialisti
R0176	Orlandi Cesare	6- 7-40	Viterbo	Montepulciano	Ragionieri
R0319	Ortali Giuliano	7- 7-44	S. Vito al T.	Codroipo	Ragionieri
R0423	Ortalli Giuseppe	23- 5-45	Desio	Desio	Dottori commercialisti
R0007	Petretto Umberto	12- 6-37	Trieste	Aosta	Ragionieri
R0010	Porcelli Giovanni	18-12-49	Avellino	Avellino	Dottori commercialisti
R0011	Porreca Antonio	9- 6-41	Cervinara	Cervinara	Consulenti lavoro
R0017	Palmi Vito	15- 6-40	Bari	Bari	Dottori commercialisti
R0041	Pedersini Gianfranco	9-10-47	Vezzadoglio	Brescia	Dottori commercialisti
R0050	Pezzoni Pier Francesco	10- 3-43	Castellanza	Castellanza	Non iscritto
R0057	Prete Gian Luigi	4- 3-48	Casale M.to	Casale M.to	Dottori commercialisti
R0060	Peticca Alfredo Renato	14- 3-29	Isola Liri	Isola Liri	Non iscritto
R0067	Parisi Francesco Carlo	28- 9-31	Limbadi	Catanzaro	Avvocati
R0069	Procopio Salvatore	4- 2-29	Borgia	Catanzaro	Dottori commercialisti
R0072	Poltronieri Albano	23- 7-44	Bondeno	Ferrara	Dottori commercialisti
R0083	Pedol Giovanni	29- 3-32	Milano	Firenze	Ragionieri
R0096	Poggi Emanuele	1- 8-35	Genova	Genova	Ragionieri
R0119	Paolucci Roberto	7- 4-40	Foggia	Lucera	Ragionieri
R0121	Panzacchi Enrico	11- 5-25	Milano	Macerata	Non iscritto
R0157	Pennuto Sergio	22-12-48	Milano	Peschiera Bo.	Ragionieri
R0158	Petrone Maurizio	29- 5-48	Milano	Milano	Dottori commercialisti
R0159	Pirali Enrico	28-10-37	Milano	Milano	Ragionieri
R0185	Paleari Pierangelo	3- 5-41	Sesto S. Giovanni	Sesto S. Giovanni	Dottori commercialisti
R0186	Pilato Francesco	1- 6-46	Caltanissetta	Desio	Procuratori legali
R0217	Penso Guido	31-10-41	Conegliano	Padova	Dottori commercialisti
R0231	Peretti Piero	5- 5-43	Piacenza	Piacenza	Non iscritto
R0234	Piazzesi Daniela	26- 3-48	Firenze	S. Croce S.A.	Dottori commercialisti
R0276	Pascot Paolo	18-11-39	Trieste	Roma	Dottori commercialisti
R0277	Poli Ercoliano	7-12-20	Castelgandolfo	Roma	Non iscritto
R0278	Pomi Ubaldina	28- 9-36	Roma	Roma	Ragionieri
R0301	Proietti Mario	27- 5-24	Terni	Terni	Non iscritto
R0308	Pontara Silvano	30-12-37	Trento	Trento	Dottori commercialisti
R0320	Paravano Renzo	17-12-41	S. Giorgio N.	Campoformido	Ragionieri
R0349	Pellegrini Giorgio	12- 4-38	Milano	Pieve Albign.	Dottori commercialisti
R0367	Parlato Domenico	16- 6-51	Torino	Torino	Ragionieri
R0368	Pavei Ezio	25- 9-48	Varzo	Torino	Dottori commercialisti
R0369	Pedussia Aldo	21-12-22	Torino	Torino	Dottori commercialisti
R0411	Pacciani Mario	8- 4-32	Milano	Perugia	Non iscritto
R0002	Romerio Carmelina	6- 2-40	Torino	Canale	Non iscritto

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0004	Robotti Marcellino	6- 3-15	Alessandria	Alessandria	Non iscritto
R0006	Raiteri Severino	30- 8-22	Alessandria	Alessandria	Non iscritto
R0020	Romano Raffaele	20-10-41	Benevento	Benevento	Dottori commercialisti
R0047	Ravenda Pietro	31- 1-39	Brindisi	Brindisi	Non iscritto
R0053	Rallo Vito	5- 2-38	Marsala	Cagliari	D/R
R0054	Rossi Alberto	6-12-30	Roma	Cagliari	Dottori commercialisti
R0064	Rinaldi Giovanni	3- 3-24	Scordia	Catania	Ragionieri
R0084	Romanelli Roberto	26- 6-44	Scandicci	Firenze	Dottori commercialisti
R0097	Roccatagliata Umberto	31- 1-12	Genova	Genova	Non iscritto
R0098	Rollero Vittorio	3-10-31	Sori	Sori	Non iscritto
R0099	Roncallo Lorenzo	15- 1-22	Genova	Genova	Dottori commercialisti
R0114	Romanello Antonio	7- 4-41	Nardò	Nardo	Dottori commercialisti
R0160	Ravezzani Franco	6- 4-47	Robecchetto	Milano	Dottori commercialisti
R0161	Ruberto Leonardo Gerardo	19- 5-35	S. Agata Puglia	Milano	Non iscritto
R0225	Ruffolo Vittorio	5- 2-23	Palermo	Palermo	Non iscritto
R0279	Risi Alberto	22- 8-38	Roma	Roma	Consulenti lavoro
R0280	Rizzi Mario	7- 6-38	Tripoli	Roma	Dottori commercialisti
R0294	Ripa Antonio	22- 5-48	Taranto	Taranto	Dottori commercialisti
R0325	Rigamonti Giampietro	18-10-34	Arcisate	Arcisate	Ragionieri
R0341	Rossini Silvano	12-10-45	Bussolengo	Verona	Dottori commercialisti
R0347	Rizzo Augusto	4- 9-37	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
R0370	Rapisarda Alfio Rosario B.	26- 2-46	Vibo Valentia	Torino	Dottori commercialisti
R0387	Rubini Achille	18- 5-48	Romano di L.	Romano di L.	Ragionieri
R0401	Rossi Claudio	22- 8-48	Bergamo	Martinengo	Dottori commercialisti
R0404	Rossi Carlo	11-10-47	Alzano L.do	Alzano Lomb.	Dottori commercialisti
R0433	Redaelli Pietro	11- 3-21	Lecco	Lecco	Dottori commercialisti
R0434	Riva Giuseppe	14- 2-37	Lecco	Lecco	Consulenti lavoro
R0018	Sisto Giuseppe	25- 6-14	Bari	Bari	Dottori commercialisti
R0042	Saiani Luigi	22- 9-22	Brescia	Brescia	Non iscritto
R0051	Solazzi Luciano	8-11-42	Verona	Biella	Dottori commercialisti
R0055	Scafidi Sergio	18- 1-25	Roma	Cagliari	Dottori commercialisti
R0085	Sereni Antonio	27- 9-38	Loro Ciuff.	Firenze	Non iscritto
R0100	Secchi Anna Maria	22- 6-48	Genova	Genova	Dottori commercialisti
R0126	Scorza Andrea Carmine	20-10-20	Bernalda	Bernalda	Non iscritto
R0162	Sordini Maurizio	11- 2-43	Cocquio Tr.	Milano	Dottori commercialisti
R0163	Strambio De Castilla Luca	22- 2-43	Cairo Mont.	Milano	Dottori commercialisti
R0208	Scala Vincenzo	15-11-37	Torre An.ta	Casoria	Consulenti lavoro
R0243	Soliani Novella	1- 7-30	Medole	Luzzara	Non iscritto
R0281	Salustri Gianfranco	3-10-47	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0282	Savarese Michele	3-12-21	Solofra	Roma	Avvocati

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0289	Sassi Maria	10- 9-41	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0298	Salcoacci Umberto	25- 8-43	Teramo	Teramo	Ragionieri
R0302	Salvemini Sabino	12- 1-33	Molfetta	Molfetta	Non iscritto
R0304	Simone Mauro	14- 4-34	Trani	Trani	Non iscritto
R0314	Semeraro Giancarlo	13-10-42	Trieste	Trieste	Dottori commercialisti
R0336	Sacco Alfonso	27- 8-20	Zoverallo	Verbania Int.	Non iscritto
R0342	Saggioro Domenico	10- 9-38	Legnago	Cerea	Dottori commercialisti
R0405	Salvi Massimo	6- 7-44	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
R0424	Sanchini Antonio	15- 3-37	Pesaro	Fermignano	Consulenti lavoro
R0425	Santolini Alfio	8- 5-27	Cupramontana	Roma	Non iscritto
R0024	Tomassoli Gianfranco	9- 9-43	S. Leo	Bologna	Dottori commercialisti
R0034	Tomba Tommaso	21- 2-47	Medicina	Medicina	Ragionieri
R0043	Torri Pier Giorgio	21- 1-38	Roma	Brescia	Dottori commercialisti
R0044	Turina Angelo	21-10-44	Salò	Salò	Dottori commercialisti
R0048	Trane Rocco	29- 7-38	Brindisi	Brindisi	Procuratori legali
R0065	Torrisi Giovanni Bosco	4- 1-35	Catania	Catania	Dottori commercialisti
R0073	Tinto Bruna	19- 2-24	Ferrara	Ferrara	Non iscritto
R0086	Tarquini Nello	29- 9-37	Trequanda	Firenze	Non iscritto
R0087	Terzoni Marcello	14-11-46	Milano	Borgo S. Lor.	Ragionieri
R0111	Testa Giuseppe	28- 2-49	Formia	Formia	Consulenti lavoro
R0118	Tinelli Carlo	28- 8-48	Codogno	Casalpust Go.	Ragionieri
R0164	Tosca Giuseppe	2- 2-20	Milano	Milano	Ragionieri
R0165	Tresoldi Gianfranco	18- 3-38	Cassano d'Adda	Cassanodadda	Non iscritto
R0166	Turci Antonio	3- 5-38	Milano	Milano	Non iscritto
R0179	Tosi Oreste	8- 6-39	Agrate Cont.	Agrate Cont.	Non iscritto
R0187	Tremolada Enrico	12- 6-46	Lesmo	Lesmo	Ragionieri
R0209	Turi Eraldo	2- 2-45	Ercolano	Napoli	Dottori commercialisti
R0219	Tessari Fabrizio	16- 6-51	Padova	Padova	Ragionieri
R0235	Tumanti Tito	5- 8-41	Pistoia	Pistoia	Ragionieri
R0283	Tonucci Mario	25- 6-47	Roma	Roma	Procuratori legali
R0303	Triggiani Domenico	18- 6-32	Molfetta	Molfetta	Ragionieri
R0321	Tomba Paolo	14- 4-32	S. Daniele F.	S. Daniele Fr.	Ragionieri
R0326	Toni Federico	22- 3-24	Collepasso	Varese	Non iscritto
R0330	Tronchin Giuseppe	20- 2-41	Scorzè	Martellago	Non iscritto
R0337	Terziotti Gilberto	9- 2-43	Borgosesia	Arona	Dottori commercialisti
R0338	Trivellato Domenico	5- 5-41	Verbania P.	Trontano	Dottori commercialisti
R0343	Tinazzi Ugo	10- 5-47	Verona	Verona	Dottori commercialisti

R. Prog.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
R0372	Tassi Cristina	5- 3-40	Modena	Modena	Dottori commercialisti
R0373	Tonini Manuela	25-11-47	Modena	Soliera	Dottori commercialisti
R0383	Terragni Carlo	8- 2-45	Griante	Como	Dottori commercialisti
R0388	Trotti Giovanni Pietro	1-10-34	Angoloterme	Bergamo	Non iscritto
R0389	Tiberi Romano	7- 9-28	Roma	Bergamo	Non iscritto
R0440	Telarico Franco	3- 8-37	Capua	Roma	Consulenti legali
R0284	Uva Alfio	23- 1-39	Bari	Roma	Dottori commercialisti
R0101	Vecchi Franca	11- 6-46	Genova	Genova	Ragionieri
R0112	Valenza Giovanni Battista	24- 6-44	Tunisi	Latina	Dottori commercialisti
R0167	Vigorelli Marco	18- 6-46	Milano	Milano	Dottori commercialisti
R0168	Vittadini Francesco	25- 5-43	Bellano	Milano	Dottori commercialisti
R0169	Vizzotto Mario	16- 3-36	Venezia	Milano	Dottori commercialisti
R0210	Vasquez Antonio	5- 8-44	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
R0211	Vierti Giovanni	23- 9-49	Napoli	Napoli	Ragionieri
R0285	Vanni Franco	9- 2-18	Roma	Monterotondo	Non iscritto
R0286	Verde Aldo	1-10-26	Genova	Roma	Non iscritto
R0287	Villa Marco	30-11-46	Roma	Roma	Dottori commercialisti
R0307	Valer Franco	15- 6-40	Trento	Trento	Dottori commercialisti
R0384	Vegezzi Luigi	11- 2-34	Saronno	Saronno	Dottori commercialisti
R0402	Viganò Sergio	25- 9-41	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
R0426	Verna Edmondo	6- 4-29	Fara S. Martino	Fabriano	Avvocati
R0436	Vernola Nicola	20- 8-42	Angri	Angri	Dottori commercialisti
R0437	Villani Ernesto	21- 9-41	Angri	S. Egidio Mon.	Dottori commercialisti
R0045	Zambelli Franco	21- 7-49	Nuvolera	Nuvolera	Dottori commercialisti
R0056	Zanda Romeo	6-11-39	Fluminimagg.	Fluminimagg.	Dottori commercialisti
R0102	Zaccaria Giampaolo	15- 4-42	Genova	Genova	Consulenti lavoro
R0170	Zanaboni Tullio	10- 4-24	Vietri sul Mare	Milano	Non iscritto
R0288	Zotti Ilario	10-10-13	Ponte	Roma	Non iscritto
R0371	Zingarini Adriana	6- 1-48	Olgiate Com.	Torino	Ragionieri
R0406	Zambetti Guido	9- 3-47	Bergamo	Bergamo	Consulenti lavoro
R0427	Zucchet Nicola	3- 1-41	Gondar	Roma	Dottori commercialisti

Il presente elenco comprende n. 442 nominativi.

Roma, addì 4 aprile 1981

Il presidente della commissione centrale
CESARONI

(2199)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1981.

Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo;

Visti gli articoli 195 e seguenti cap. III del citato decreto, che disciplina gli ascensori e montacarichi non soggetti a disposizioni speciali;

Vista la richiesta della Confederazione nazionale dell'artigianato tendente ad ottenere il riconoscimento della efficacia di sistemi di sicurezza per elevatori trasferibili, non installati stabilmente a norma del citato articolo 395, ultimo comma;

Sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare in maniera specifica gli elevatori aventi caratteristiche peculiari di trasferibilità, in deroga alle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta efficacia ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, ai sistemi di sicurezza specificati nell'allegato *A* al presente decreto, concernente gli elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 195 e seguenti del cap. III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1981

Il Ministro: Foschi

ALLEGATO *A*

PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI ELEVATORI TRASFERIBILI NON INSTALLATI STABILMENTE

1. *Campo d'applicazione*

1.1. Le seguenti prescrizioni tecniche si applicano agli elevatori trasferibili, non installati stabilmente, aventi le caratteristiche indicate al punto 1.2.

Esse sono emanate ai sensi dell'art. 395, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e consentono di derogare gli articoli 195 e seguenti del titolo V cap. III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica in quanto è riconosciuta l'efficacia dei criteri di sicurezza nelle stesse specificate.

1.2. Si intendono elevatori trasferibili, non installati stabilmente, gli apparecchi adibiti al sollevamento di solo materiale a mezzo di cabina scorrevole su guide, verticali o inclinate, costituiti da struttura unica staticamente indipendente dalle parti murarie e autoportante, che ha incorporati tutti gli organi necessari al proprio funzionamento, ivi compresi i dispositivi di sicurezza, le apparecchiature per l'esercizio, le difese e le porte di piano; essi devono, inoltre, essere usati esclusivamente in luoghi di lavoro di aziende industriali, commerciali, agricole ed artigianali e devono avere caratteristiche di mobilità e trasferibilità peculiari; essi possono servire più piani anche attraverso botole, purchè sia facilmente smontabile la parte superiore alla prima fermata posta al di sopra del piano più basso servito.

1.3. Il solo fissaggio alle parti fisse consentito può essere costituito da zanche strette con bulloni o galletti che non abbiano funzione di sostegno e che non siano fissaggi di tipo permanente, ma utilizzati solo per evitare vibrazioni eventuali del complesso. Di detti ancoraggi deve essere fatta menzione nei calcoli. E' consentito un piccolo interramento per facilitare le operazioni di carico e scarico.

2 *Definizioni*

2.1. Cabina - Elemento dell'elevatore destinato a contenere e trasportare il carico.

2.2. Portata - Valore del carico per cui l'elevatore è stato costruito e per il quale il normale funzionamento viene garantito dal costruttore. Per il calcolo si dovrà prendere in considerazione non solo il carico trasportato, ma anche quello dei mezzi di trasporto che possono entrare in cabina e delle persone addette alle operazioni di carico e scarico.

2.3. Carico di rottura delle funi. Il carico di rottura convenzionale si ricava moltiplicando la sezione metallica della fune per il carico di rottura unitario minimo del materiale indicato dal fabbricante e per il coefficiente di cordatura convenzionale 0,8.

2.4. Vano di corsa della struttura portante - Spazio libero entro il quale si muove la cabina e l'eventuale contrappeso, delimitato dai ripari perimetrali dell'incastellatura portante.

2.5. Guide - Organi destinati a vincolare il movimento della cabina e del contrappeso.

2.6. Macchinario - Complesso degli organi per muovere la cabina composto principalmente del motore di sollevamento e normalmente del freno e dell'argano o da un complesso idraulico.

2.7. Paracadute - Dispositivo automatico atto a fermare per blocco quasi immediato ed a mantenere in posizione di arresto la cabina sulle proprie guide in caso di rottura o allentamento anche di una sola delle funi e, in caso di eccesso di velocità, della cabina in discesa.

2.8. Manutentore - Ditta specializzata o persona munita del certificato di abilitazione di cui all'art. 5 della legge n. 1415/1942 e incaricata dall'utente di svolgere le operazioni di manutenzione o riparazione dell'elevatore.

2.9. Zona di sbloccaggio - Zona sopra e sotto il livello di fermata in cui deve trovarsi il pavimento della cabina affinchè la porta di quel piano si possa aprire.

2.10. Elevatore ad argano impegnato - Elevatore con sospensione mediante catene o le cui funi non sono trascinate per aderenza.

2.11. Elevatore a frizione - Elevatore le cui funi sono trascinate per aderenza nelle gole della puleggia della macchina.

2.12. Elevatore idraulico - Elevatore mosso da un motore elettrico con l'intermediario di un liquido che agisce su uno o più pistoni; « a sostegno diretto », quando la cabina è sostenuta direttamente da uno o più pistoni; con « funi o catene », quando il movimento è trasmesso dal o dai pistoni a funi o a catene cui la cabina è sospesa.

2.13. Contatto di sicurezza - Contatto che viene sicuramente aperto per impedire il movimento della cabina in condizioni di pericolo.

2.14. Contatto con distacco obbligato - Contatto che viene aperto per azione di un organo meccanico rigido che allontana un elemento conduttore facente parte del circuito.

2.15. Contatto con ponte asportabile - Contatto che viene aperto per asportazione di un elemento conduttore facente parte del circuito.

2.16. Contattore del motore e del freno - Dispositivo elettromagnetico che, in condizioni di riposo, mantiene aperto il circuito di alimentazione del motore e del freno.

2.17. Corsa - Distanza fra i due piani estremi serviti dalla cabina.

2.18. Extracorsa - Distanza che la cabina od il contrappeso può percorrere oltre i piani estremi, dopo l'intervento dell'interruttore di extra corsa, prima che la cabina, o il contrappeso o il pistone, si fermi sugli arresti.

2.19. Porta del piano - Porta atta ad impedire l'accesso al vano di corsa quando la cabina non è presente.

2.20. Serratura - Dispositivo per impedire l'apertura della porta del piano in assenza della cabina.

3. *Vano di corsa*

3.1. Qualsiasi livello di stazionamento di carico o di passaggio per le persone deve essere protetto da robuste difese alte non meno di 2 metri verso gli organi mobili quando essi siano distanti meno di 0,7 metri. Le difese devono far parte della struttura autoportante e trasferibile dell'elevatore.

3.2. Davanti agli accessi della cabina devono essere predisposte idonee protezioni metalliche atte ad impedire che il carico in cabina possa cadere nella zona sottostante.

3.3. L'accesso all'interno del vano di corsa è consentito solo al manutentore e deve essere reso possibile a mezzo di attrezzo custodito dallo stesso manutentore.

4. *Strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio*

4.1. Le strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere calcolate per sostenere i carichi fissi più 1,5 il carico statico massimo trasmesso dalle funi, compreso il loro peso proprio, con coefficiente di sicurezza non minore di 6 (rapporto tra δ di rottura e δ di lavoro) e non devono avere freccia elastica maggiore di 1/1500 della loro lunghezza libera.

5. *Posizione del macchinario*

5.1. Il macchinario deve essere disposto entro la struttura portante dell'elevatore e separato dal vano di corsa mediante divisione metallica asportabile.

5.2. Per macchinario disposto in basso entro la struttura autoportante, in relazione ad ogni trasferimento dell'elevatore, occorre assicurare che il macchinario sia facilmente accessibile dall'esterno con apertura di portelli normalmente chiusi con chiave custodita dal manutentore. Soltanto nei casi di materiale impossibilità di accesso dall'esterno, l'accesso stesso può avvenire dall'interno della cabina, mediante rimozione della divisione metallica. Davanti ai portelli deve essere assicurato uno spazio libero non minore di 0,6 metri; l'ispezione e la manutenzione devono essere agevoli.

5.3. Nel caso che il macchinario, il quadro di manovra, le pulegge di rinvio o il limitatore di velocità siano sistemati in apposito vano ricavato alla sommità della struttura autoportante e trasferibile, devono essere agevoli sia l'accesso a detto vano dall'esterno, sia l'ispezione e la manutenzione delle apparecchiature all'interno del locale stesso.

5.4. Il macchinario deve essere provvisto di un dispositivo di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto della cabina in qualsiasi posizione essa si trovi. Il freno deve chiudersi in assenza di alimentazione elettrica.

5.5. Per gli elevatori con argano impegnato è vietato il bilanciamento del carico mediante contrappesi.

6. *Pulegge di rinvio*

6.1. Le pulegge di rinvio superiori e l'eventuale limitatore di velocità possono essere installati all'interno del vano di corsa, alla sua sommità e al di fuori del contorno della cabina, con distanza non inferiore a 5 cm dalle sue pareti e con agevole accessibilità dal tetto della cabina o dal suo interno in caso di mancanza di tetto.

6.2. Le pulegge di taglia o di rinvio inferiori devono essere agevolmente ispezionabili.

7. *Quadro di manovra*

7.1. Le apparecchiature elettriche costituenti il quadro di manovra (qualora non siano installate nell'apposito locale di cui all'art. 5.3.) devono essere racchiuse in custodia metallica apribile mediante chiave o apposito attrezzo non di uso comune (chiave triangolare, rettangolare, ecc.), che deve essere custodita dal manutentore, e devono essere disposte in posizione agevolmente accessibile dall'esterno.

7.2. Presso il quadro di manovra deve essere custodito lo schema dei circuiti di sicurezza.

7.3. Davanti al quadro di manovra deve essere assicurato, in relazione ad ogni trasferimento dell'elevatore, uno spazio libero di almeno 0,6 m e l'ispezione deve risultare agevole.

8. *Impianto elettrico*

8.1. I cavi e i tubi protettivi delle linee elettriche devono rispondere ai criteri della buona tecnica.

8.2. I conduttori delle linee di tutti i circuiti devono avere sezione non minore di 1 mmq.

8.3. In attesa della normativa comunitaria per ascensori e montacarichi, i tipi di cavi armonizzati che possono essere usati sono soltanto quelli aventi conduttori di sezione nominale 1 mm² e tensione nominale UO/U = 450V.

8.4. I cavi e gli apparecchi elettrici che per la loro posizione possono essere soggetti a danneggiamento per cause meccaniche devono essere provvisti di protezione adeguata.

8.5. I cavi di tutti i circuiti devono essere protetti con dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovracorrente.

8.6. I motori di sollevamento devono essere protetti con i dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovraccarichi prolungati, da mancanza di fase o da corto circuito.

8.7. La resistenza di isolamento in Ohm di ogni circuito, verso gli altri circuiti o verso la terra, deve essere non minore di 2000 volte la tensione nominale del circuito in volt, con un minimo di 250.000 Ohm.

9. *Impianto di terra*

9.1. Le carcasse dei motori, l'argano, le incastellature del quadro elettrico, le scatole metalliche degli apparecchi elettrici, le protezioni metalliche devono essere collegati fra di loro ed il complesso deve essere collegato a terra.

9.2. Il conduttore della linea di terra dei motori di sollevamento e del quadro elettrico portante apparecchi collegati nel circuito relativo deve avere sezione non minore di quella del conduttore della linea di alimentazione relativa, con un minimo di 5 mmq se di rame, di 20 mmq se di ferro zincato, di 200 mmq se sono usate le strutture in ferro dell'elevatore.

10. *Tensione di alimentazione*

10.1. La tensione nominale dei circuiti dei motori di sollevamento e delle apparecchiature elettriche del quadro di manovra deve essere non maggiore di 380 V salvo negli elevatori utilizzati in edifici industriali nei quali la tensione deve essere non maggiore di 500 V.

10.2. La tensione nominale degli altri circuiti collegati con gli apparecchi elettrici disposti sull'incastellatura deve essere non maggiore di 150 V, mentre deve essere non maggiore di 25 V alternata verso terra per l'alimentazione delle prese. La riduzione a queste tensioni deve essere ottenuta a mezzo di un trasformatore di isolamento.

11. *Interruttore generale*

11.1. Uno o più interruttori generali di alimentazione devono essere a mano e essere disposti in prossimità del macchinario e del quadro di manovra.

11.2. In corrispondenza degli interruttori generali deve essere disposta anche una presa di corrente.

12. *Illuminazione*

12.1. Gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani, il locale del macchinario, il quadro di manovra e l'eventuale vano delle pulegge di rinvio debbono essere provvisti di sufficiente impianto di illuminazione.

12.2. Il vano di corsa deve essere sufficientemente illuminato da un impianto proprio o da fonti di luce esterne.

13. *Protezioni perimetrali*

13.1. Le protezioni devono essere costituite da robusti telai con lamiere cieche, reti, griglie o traforati metallici aventi aperture che non permettono il passaggio di una sfera del diametro di 25 mm, se la distanza degli organi mobili è maggiore o uguale a 40 mm, e di una sfera del diametro di 12 mm se la distanza dagli organi mobili è minore di 40 mm. I fili delle reti devono avere sezione non minore di 2,5 mm². La lamiera e i traforati devono avere spessore non minore di 1,2 mm. E' proibito l'impiego di vetri anche se di sicurezza.

13.2. Le pareti o le protezioni del vano di corsa davanti agli accessi della cabina devono essere estesi per tutta la corsa e avere larghezza non minore di quella degli accessi.

14. *Extra corsa della cabina*

14.1. Sotto il piano servito più basso e sopra il piano servito più alto deve esservi un'extra corsa sufficiente per permettere alla cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore di extra corsa, per azione del freno o per azione di idonei ammortizzatori.

15. *Interruttore di extracorsa*

15.1. L'elevatore deve essere provvisto di interruttori di extra corsa per fermare il macchinario quando la cabina oltrepassa i piani estremi della distanza minima compatibile con il funzionamento normale dell'elevatore; distanza definita dal costruttore.

15.2. Gli interruttori di extra corsa devono essere aperti e mantenuti aperti dallo spostamento della cabina, con organi meccanici indipendenti da quelli che agiscono sui contatti di fermata.

15.3. Gli interruttori di extracorsa devono interrompere la corrente di alimentazione del motore di sollevamento e del freno o direttamente, o per mezzo del contattore apposito, o per mezzo dei contattori di manovra, purchè questi concorrano a completare il circuito del motore di sollevamento e quello del freno per ciascun senso di movimento.

16. *Spazi liberi agli estremi della corsa*

16.1. In alternativa al sistema di sicurezza previsto dall'art. 201, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, è consentita l'installazione di arresti ad inserimento automatico, di tipo meccanico con controllo elettrico che, all'atto delle operazioni di manutenzione all'interno del vano sulla sua estremità inferiore. realizzino comunque lo stesso spazio libero previsto dall'articolo sopra citato.

16.2. Alla sommità del vano deve essere assicurato uno spazio libero non minore di 0,3 m. sopra la parte più sporgente della cabina e di 0,8 m. sopra l'eventuale tetto.

17. *Ambienti speciali*

17.1. Quando è prevista l'utilizzazione dell'elevatore in ambienti umidi o esposti alle intemperie, i dispositivi meccanici devono essere costruiti con materiale idoneo e devono essere provvisti di adeguata protezione.

Le linee e le apparecchiature elettriche devono essere di tipo stagno.

17.2. Dove esiste pericolo di esplosioni, i dispositivi meccanici, le linee e le apparecchiature elettriche devono essere provviste di idonea protezione antideflagrante. I dispositivi meccanici devono essere costruiti con materiale idoneo.

18. *Accessi e porte dei piani*

18.1. Le porte di piano devono far parte integrante della struttura dell'elevatore.

18.2. Gli accessi dei piani devono essere provvisti di porte, estese per tutta l'apertura dell'accesso, apribili verso l'esterno o scorrevoli verticalmente od orizzontalmente.

18.3. Gli accessi devono avere un'altezza non minore di 1,8 metri (accessibilità alla cabina per le persone solo per le operazioni di carico e scarico) o un'altezza non maggiore di 1,2 metri (non accessibilità alle persone anche per le sole operazioni di carico e scarico).

18.4. Le porte devono essere costruite ed installate in modo da assicurare il funzionamento regolare delle serrature e dei loro contatti.

18.5. Le porte devono essere costituite da robusti telai con lamiere, reti, griglie o traforati metallici, aventi aperture che non permettano il passaggio di una sfera del diametro di 12 mm se la loro distanza dalla cabina è minore di 40 mm o di 25 mm se la loro distanza dalla cabina è maggiore di 40 mm. I fili delle reti devono avere sezione non minore di 2,5 mmq; la lamiera e i traforati devono avere uno spessore non minore di 1,20 mm.

19. *Serrature delle porte dei piani*

19.1. Le porte dei piani devono essere provviste di serrature meccaniche allo scopo d'impedire l'apertura finchè la cabina non sia ferma o non stia fermandosi entro la distanza di 0,16 m dal piano.

19.2. Il catenaccio della serratura deve essere mantenuto chiuso per azione della gravità o di molla di compressione, o di entrambe.

19.3. Le serrature devono essere integrate da un contatto di sicurezza allo scopo di impedire il movimento della cabina se tutte le porte dei piani non sono chiuse.

19.4. I contatti di sicurezza devono essere con ponte asportabile o con distacco obbligato.

19.5. In condizioni normali gli elementi di contatto, che con porte aperte siano accessibili al « dito di prova », non devono essere in tensione oppure, se in tensione, questa deve essere non maggior di 25V con corrente alternata o di 50V con corrente continua o raddrizzata.

19.6. I contatti di sicurezza devono interrompere un ramo del circuito di manovra dei contattori del motore di sollevamento e del freno e l'altro ramo deve essere collegato a terra.

19.7. Le serrature devono essere disposte e protette in modo da impedire manomissioni dall'esterno del vano di corsa.

20. *Cabina*

20.1. La cabina deve essere costituita da robuste pareti dell'altezza minima di m 1,80 (nel caso di accessibilità di persone per le sole operazioni di carico e scarico) e di altezza non inferiore a m 1,20 (nel caso di non accessibilità alle persone).

20.2. Le pareti della cabina devono essere costituite da lamiera d'acciaio o rete con maglia non superiore ai 2 cm di lato.

20.3. Sotto le soglie della cabina deve essere applicata una protezione verticale liscia, che può essere costituita dall'intelaiatura stessa della cabina, avente un'altezza non minore della zona superiore di sbloccaggio.

20.4. Negli elevatori aventi fermata ausiliaria sopra il livello del piano, la parete frontale del vano deve essere protetta o con un paramento verticale applicato sotto la soglia di cabina oppure, se sono usate porte dei piani scorrevoli verticali, deve essere applicato un dispositivo che limiti l'apertura delle porte dei piani verso il basso al livello della fermata ausiliaria.

20.5. La distanza orizzontale tra le soglie della cabina e le soglie dei piani non deve essere maggiore di 3 cm; la distanza tra le soglie cabina e le difese frontali del vano di corsa non deve essere maggiore di 10 cm.

20.6. La cabina deve essere sostenuta da una robusta intelaiatura calcolata per sostenere il carico statico massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza non minore di 6.

20.7. La velocità di esercizio della cabina non deve superare i 0,2 m/sec.

20.8. Le operazioni di carico e scarico possono essere eseguite a mano o con l'ausilio di carrelli idonei. Quando l'elevatore trasporta carichi disposti su carrelli devono essere applicati dispositivi per impedire lo spostamento di questi.

21. *Apparecchio paracadute della cabina*

21.1. Le cabine devono essere dotate di idonei dispositivi paracadute che blocchino la cabina in discesa sulle guide in caso di rottura o di allentamento anche di una sola fune di trazione. Il paracadute deve essere adeguato alla portata massima della cabina.

21.2. L'allentamento di una sola fune deve provocare la fermata del macchinario.

21.3. L'apparecchio paracadute deve intervenire qualora incidentalmente la cabina in discesa assuma una velocità superiore a 0,85 m al secondo con contemporaneo arresto dell'argano. Qualora l'impianto sia dotato di apparecchiature tali da non consentire una velocità di caduta superiore a 0,85 m al secondo, il limitatore di velocità non è richiesto (doppio tamburo, doppio argano di trazione).

22. *Organi di sospensione*

22.1. Le cabine devono essere sostenute da almeno due funi o catene portanti o da uno o più pistoni.

22.2. Le funi portanti devono essere di tipo flessibile.

22.3. Il coefficiente di cordatura delle funi, da indicarsi a cura del fabbricante, deve essere non minore di 0,8.

22.4. Il diametro nominale delle funi deve essere non minore di 6 mm; i fili esterni delle funi devono avere diametro non minore di 0,5 mm.

22.5. I fili di acciaio delle funi devono avere carico di rottura compreso fra i 140 ed i 180 kg/mmq ed essere della classe A3 secondo UNI 1479 ed UNI 1482.

22.6. Il diametro minimo di avvolgimento delle funi deve essere non minore di 25 volte il diametro nominale delle funi e di 300 volte il diametro dei fili della fune.

22.7. Ogni fune deve essere provvista di una targa contenente le indicazioni del diametro dei fili della fune, della cordatura, della sezione metallica totale, del carico di rottura unitario del materiale dei fili, del coefficiente di cordatura e della data di posa in opera.

22.8. Le catene portanti devono essere del tipo a rulli o a perni.

23. *Calcolo delle funi*

23.1. Le funi portanti devono essere calcolate a tensione, senza tener conto delle sollecitazioni di flessione, per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza convenzionale non minore di 12.

23.2. Le funi devono essere sottoposte a verifiche trimestrali.

23.3. Il carico di rottura convenzionale delle funi si ricava moltiplicando la sezione metallica della fune per il carico di rottura unitario minimo del materiale indicato dal fabbricante e per il coefficiente di cordatura convenzionale 0,8.

23.4. Negli impianti a frizione devono rispettarsi, per le funi portanti, le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497/63.

23.5. Le catene portanti devono essere calcolate per il carico statico massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza non minore di 8.

23.6. Il carico di rottura della catena si considera uguale al minimo indicato dal fabbricante.

24. *Sostituzione delle funi*

24.1. Le funi portanti che mostrano degradazione o logoramento evidenti, o numero eccessivo di fili rotti, devono essere sostituite.

24.2. Nel caso di incertezza sulla necessità di sostituire le funi, queste devono essere sostituite quando nel tratto più deteriorato, in una lunghezza uguale a 10 diametri della fune, per funi con 6 trefoli, e 8 diametri della fune, per funi con 8 trefoli, i fili rotti visibili abbiano una sezione complessiva maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune.

25. *Attacchi delle funi*

25.1. Gli attacchi delle funi devono essere eseguiti a regola d'arte.

25.2. Gli attacchi devono essere calcolati per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 8.

26. *Guide della cabina*

26.1. Le cabine e i contrappesi devono muoversi tra guide rigide, metalliche, fissate alla struttura dell'elevatore.

26.2. Le guide devono avere lunghezza sufficiente per assicurare la guida della cabina sino ai limiti estremi dell'extracorsa.

26.3. Le guide devono sostenere la spinta orizzontale e verticale trasmessa dalla cabina in qualsiasi posizione della corsa, con carico uguale alla portata distribuito uniformemente su una metà qualsiasi del pavimento.

26.4. Le guide devono resistere, entro i limiti di elasticità, all'azione dei paracadute.

27. *Organi di manovra*

27.1. I comandi della manovra devono essere disposti all'esterno del vano di corsa, non accessibili dall'interno della cabina.

27.2. Ogni bottoniera di piano deve essere dotata del pulsante di Alt atto a bloccare la cabina in qualsiasi posizione essa si trovi.

28. *Tamburi e pulegge di avvolgimento delle funi*

28.1. I tamburi devono avere le sedi di avvolgimento delle funi tali da permettere il libero e normale avvolgimento e svolgimento delle stesse in modo tale da evitare accavallamenti e sollecitazioni anormali. I tamburi e le pulegge di frizione devono essere opportunamente protetti contro la caduta di corpi estranei.

29. *Segnali*

29.1. Non sono richieste segnalazioni luminose ai piani quando la cabina è visibile.

29.2. Quando la cabina non è visibile, ad ogni piano devono essere applicati segnali luminosi: verde per indicare che la cabina è ferma al piano e rosso per indicare che la cabina non è disponibile o è in movimento.

30. *Cartelli*

30.1. Nella cabina, in posizione ben visibile, deve essere disposto un cartello con le seguenti indicazioni:

« Portata kg . . . . . Vietato il trasporto di persone ».

Le lettere e le cifre devono essere di altezza non minore di 25 mm.

30.2. Uguale cartello con le diciture su indicate deve essere applicato, in posizione ben visibile, su ogni cancello di piano.

30.3. Sull'elevatore deve essere affisso, in posizione ben visibile dall'esterno, un cartello con la indicazione degli ambienti in cui l'elevatore stesso può essere trasferito ed utilizzato (per ambiente asciutto, umido o speciale).

30.4. Ai livelli di piano, ove l'altezza dell'accesso è uguale o inferiore a 1,2 m, deve essere affisso un cartello ben visibile riportante il divieto di accesso alle persone anche solo per le operazioni di carico e scarico.

31. *Stabilità del mezzo e calcolo della struttura*

31.1. Nell'esercizio dell'elevatore deve essere assicurata la stabilità del mezzo e del suo carico in relazione al tipo dell'elevatore stesso, alle sue caratteristiche ed ubicazione.

31.2. Per il calcolo delle strutture si osservano, in quanto applicabili, i criteri di buona tecnica previsti dalle norme CNR-UNI 10011, 10012 e 10021 e successive modifiche.

32. *Impianti idraulici*

32.1. Per gli impianti idraulici, si fa rinvio, per la parte non disciplinata dalle presenti norme, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 1635, in quanto applicabili.

33. *Manutenzione*

33.1. Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione dell'elevatore a persona munita di certificato di abilitazione di cui all'art. 5 della legge n. 1415/1942 o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale munito del certificato di abilitazione predetto.

33.2. La manutenzione ordinaria al piano più basso deve essere effettuabile dall'esterno del vano corsa; soltanto in caso di materiale impossibilità la manutenzione può avvenire dall'interno del vano di corsa.

33.3. Il manutentore deve provvedere almeno trimestralmente a:

1) verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici, e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;

2) verificare gli attacchi e lo stato di conservazione delle funi ed apportare le proprie osservazioni sul cartellino di controllo che deve essere custodito con l'elevatore;

3) effettuare le normali operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti;

4) provvedere, almeno una volta all'anno, a verificare la efficienza degli apparecchi paracadute e degli altri dispositivi di sicurezza nonchè l'isolamento dell'impianto elettrico e dei collegamenti verso terra;

5) annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di manutenzione di cui al punto 36.

33.4. Il manutentore deve comunicare tempestivamente al proprietario le esigenze di riparazione o di sostituzione delle parti rotte o logorate.

33.5. Il proprietario dell'elevatore deve provvedere prontamente alla riparazione o sostituzione delle parti logore o avariate.

33.6. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto deve sospendere il servizio dell'elevatore fino a quando lo stesso non sia stato riparato.

33.7. L'eventuale aiuto del manutentore può essere persona non abilitata.

34. *Ispezioni tecniche*

34.1. Le operazioni di ispezione periodica e straordinaria, dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'elevatore sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto ordinato dall'ingegnere dell'autorità di vigilanza

35. *Autocertificazione*

35.1. Il fabbricante e/o l'importatore, deve, sotto la propria responsabilità, attestare, mediante certificato conforme al modulo 1 allegato, che l'elevatore trasferibile è costruito conformemente alle presenti prescrizioni tecniche. Il certificato deve essere sottoscritto anche da un tecnico abilitato.

36. *Verifica di prima utilizzazione*

36.1. L'utilizzazione dell'elevatore è subordinata alla verifica di prima utilizzazione effettuata da un ingegnere della autorità di vigilanza, intesa ad accertare:

le caratteristiche di cui al punto 1.2.;

la rispondenza dell'elevatore ai disegni di progetto;

l'efficienza delle apparecchiature e dei dispositivi di sicurezza con particolare riferimento al dispositivo di cui al punto 16.1.;

le condizioni di corretta utilizzazione.

36.2. La verifica deve essere richiesta dalla ditta costruttrice, o installatrice, ovvero dall'utilizzatore, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, con domanda corredata da una scheda informativa contenente le caratteristiche tecniche dell'elevatore e dal certificato di conformità di cui al punto 35.

36.3. Qualora la verifica di prima utilizzazione non fosse effettuata entro quaranta giorni dalla domanda gli interessati possono utilizzare l'elevatore ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle presenti disposizioni.

37. *Libretto di manutenzione*

37.1. Ogni elevatore deve essere munito di un proprio libretto di manutenzione, conforme al modulo 2 allegato, sul quale, oltre alle verifiche ed ai controlli del manutentore, deve essere fatta annotazione della verifica di prima utilizzazione.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

MODULO 1

AUTOCERTIFICATO DI CONFORMITA'

I sottoscritti . . . .
nella sua qualità di fabbricante e .
nella sua qualità di tecnico abilitato, attestano che l'elevatore trasferibile marca . . . . . tipo . . . . .
numero di matricola . . . anno di fabbricazione . . .
è costruito conformemente alle prescrizioni tecniche degli elevatori trasferibili, non installati stabilmente, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1981.

Firma del fabbricante . . . .

Firma del tecnico . . . . . .

MODULO 2

LIBRETTO DI MANUTENZIONE

Elevatore trasferibile matricola . .

Portata kg . . . . Corsa utile m . .
Fermate n. . . Velocità cm/sec .
Cabina: dimensioni cm . . . larghezza . . lunghezza .
di altezza . . con n. . . . paracadute. Peso cabina kg . . . scorrevole fra n. . . . guida A da mm .
con n. . . cancelli dei quali n. . . tipo .
e n. . . tipo . . serrature tipo .
Impianto elettrico . . Tensione alimentazione . . Tensione della manovra . .
Grado di isolamento dei circuiti 3 . . . n.
teleruttori di manovra tipo . . . n. . contatti di fermata tipo . . n. . . contatti di extracorsa tipo . n. . . pulsantiere di manovra tipo .
. n. . . motori asincroni HP . . tipo
. . Puleggia motore Ø mm . . . Gole n. . .
N. . . Riduttore tipo . . rapp. rid. . . .
Puleggia riduttore Ø mm . . . . Gole n. . . . . .
N. . . . cinghie trapezoidali tipo . . . . . Lunghezza totale albero cm . . . esterno supporti cm . . .
Lunghezza pezzi albero cm . . . Albero Ø mm . . .
Carrucole Ø mm . . . n. . . . Rulli guide Ø mm . . . n. . . .

Misure tamburi avvolgitori funi

Lunghezza totale mm . . . . interno mm . . .
Diametro D . . . mm . . . Fune da dip. m . . .
Foromozzo Ø mm . . . Totale albero mm . . . Trazione con n. 2 funi Ø . . . Lunghezza m . . . x 2.
N. trefoli . . . n. . . . fili. Sezione totale mm² . . .
Carico rottura unitario kg/mm² . . . . Carico rottura totale kg . . . . Fili elem. Ø d' . . . . mm. Sollecitazione kg mm² . . . . D/d . . . . 25. Coefficiente sicurezza 12 D/d' . . . . 300. Taglie di rinvio n. . . .
Diametro D' . . . . mm. Peso dell'elevatore a vuoto kg . . . . Altri dati tecnici . . . . . .
. . . .
. . . . Colore vernice . . . .

Verifica di prima utilizzazione

Il sottoscritto ing. . . . . funzioni: ispettore dell'ispettorato del lavoro di . . . . effettuate le verifiche di cui al punto 36.1. dell'allegato *A* del decreto ministeriale 2 aprile 1981 esprime il seguente esito:

l'apparecchio può essere utilizzato;

l'apparecchio non può essere utilizzato per le seguenti ragioni tecniche di sicurezza: . . . .

Data, . . .

Firma . . . . .

Verifiche periodiche: . . . .

Osservazioni: . . . .

Data, ...

Firma del manutentore
. . . .

Verifiche periodiche: . . . .

Osservazioni: . . . .

Data, ...

Firma del manutentore
. . . .

(2161)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 aprile 1981.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1979, n. 187, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, con sede in Bologna, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata, e autorizzato con decreto ministeriale 24 dicembre 1980;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno la autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 26 marzo 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 3 luglio 1981, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente dcrto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2276)

DECRETO 15 aprile 1981.

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Redaelli-Sidas, Redaelli - Tecnologie dell'acciaio (Redaelli Tecna), Redaelli - Industrie metallurgiche di Dervio, Giuseppe e Fratello Redaelli, Ceretti e Tanfani, e Fince, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 8 aprile 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Redaelli Sidas, con sede in Milano, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario il prof. Luigi Guatri;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato, in data 12 maggio 1980 la S.p.a. Redaelli-Tecnologie dell'acciaio (Redaelli Tecna), con sede in Milano, in data 10 giugno 1980 la S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche di Dervio, con sede in Dervio, in data 30 giugno 1980 la S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli, con sede in Milano, in data 9 dicembre 1980 la S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede in Milano e in data 28 febbraio 1981 la S.p.a. Fince, con sede in Milano, è autorizzata per ognuna di esse la continuazione dell'esercizio di impresa e nominato il medesimo commissario prof. Luigi Guatri;

Viste le dimissioni del prof. Luigi Guatri;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Redaelli Sidas, Redaelli-Tecnologie dell'acciaio (Redaelli Tecna), Redaelli industrie metallurgiche di Dervio, Giuseppe e Fratello Redaelli, Ceretti e Tanfani, e Fince, citate nelle premesse, è nominato commissario, in sostituzione del prof. Luigi Guatri, il prof. Gualtiero Brugger, nato a Lecco (Como) il 2 maggio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2275)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 marzo 1981.

Autorizzazione alla Wells Fargo Bank, in San Francisco, California (U.S.A.), ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla Wells Fargo Bank - San Francisco, per essere autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

La Wells Fargo Bank, con sede in San Francisco, California (U.S.A.), è autorizzata ad istituire in Milano una filiale per svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

La filiale avrà un capitale in lire italiane pari al controvalore di USA $ 12 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha prorogato il termine per l'esecuzione del progetto di investimento della S.p.a. Manifattura di Valle Brembana, già approvato con delibera del 29 maggio 1980, alla data del 30 giugno 1981.

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla S.p.a. Saffa che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 5.783 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 8.675 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla S.p.a. Reggiani tessile che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 4.674 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 6.321 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Cooperativa costruttori - Società cooperativa a r.l. di Argenta (Ferrara) che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 1.501 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medo termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60% del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 2.009 milioni di lire, pari al 50% delle spese ammissibili.

Le concessioni dell'agevolazione predetta è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura di almeno 708 milioni di lire.

Con deliberazione del 27 febbraio 1981 il CIPI ha approvato il progetto di riconversione presentato dalla S.p.a. Merimais di Frosinone che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni, previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675 e dall'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, subordinatamente all'acquisizione, da parte della società, di una quota di produzione di isoglucosio pari a 69.000 tonnellate annue:

contributo sugli interessi di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77 per il finanziamento bancario di 14.569 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario pari al 30% del tasso di riferimento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico sul Mezzogiorno: 8.175 milioni di lire.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 20.338 milioni di lire.

(2244)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore-dattilografo

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte, approvato 18 aprile 1960, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione della Corte in data 7 aprile 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore-dattilografo, con lo stato giuridico ed il trattamento economico della carriera esecutiva, stabilito dal regolamento degli uffici e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti delle amministrazioni dello Stato in possesso, da almeno due anni, della qualifica di coadiutore-dattilografo o della corrispondente qualifica funzionale, di età non superiore agli anni trenta, salvo le maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno, comunque, superare i quaranta anni.

Possono, altresì, partecipare:

a) i dipendenti di ruolo della Corte costituzionale, ai quali va riservato un terzo dei posti messi a concorso;

b) i dipendenti civili e militari dello Stato o di enti pubblici che, alla data del 15 aprile 1981, siano, da almeno sei mesi, comandati o comunque in servizio presso la Corte, o che abbiano maturato un eguale periodo di servizio presso la Corte, nel triennio precedente, ai quali va riservato un ulteriore terzo dei posti messi a concorso.

I candidati di cui ai precedenti comma devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I posti riservati che non potranno essere conferiti al personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente secondo comma, per mancanza di idonei, verranno conferiti nell'ordine di graduatoria ai candidati di cui al primo comma.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I candidati devono far pervenire all'Ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda su carta legale indirizzata al segretario generale della Corte costituzionale, sottoscritta dagli aspiranti

ed autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero vistata nei modi previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e, per quanto riguarda i candidati di cui all'art. 2, primo comma, del presente bando, gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite massimo di età. I candidati di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *b)* del presente bando, dovranno indicare il periodo in cui hanno prestato servizio presso la Corte.

Art. 5.

Per i candidati di cui al primo comma ed al secondo comma, lettera *b)*, del precedente art. 2, le domande devono essere corredate dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme autenticata ai sensi di legge:

certificato rilasciato dall'amministrazione di provenienza attestante la qualifica ricoperta alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando;

stato matricolare, di data non anteriore di oltre tre mesi alla data di pubblicazione del bando;

titolo di studio.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate all'ufficio previsto al precedente art. 4 o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso l'ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte costituzionale.

Per difetto dei requisiti prescritti la Corte può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con separato decreto ed è composta dal segretario generale, presidente, da un professore di ruolo di scuola media di secondo grado e da un insegnante di ruolo di dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva della Corte costituzionale.

Art. 8.

L'esame consta di una prova pratica di dattilografia, di una prova scritta e di una prova orale.

Art. 9.

La prova pratica di dattilografia consiste nella dattiloscrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana, per la durata di sei minuti alla velocità di trecento battute al minuto; in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano uno o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegli un brano di argomento giuridico con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 10.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe.

Art. 11.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni di impiego cui aspirano.

Art. 12.

La prova orale consiste in un colloquio di cultura generale (nozioni di storia contemporanea, elementari nozioni sull'organizzazione dello Stato, nozioni di archivistica).

Art. 13.

Sono ammessi alle prove scritta ed orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 24/30 nella prova pratica di dattilografia. Risulteranno idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione, in ciascuna prova scritta ed orale, non inferiore ai 18/30.

Art 14.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che sono stabiliti con determinazione del presidente della commissione esaminatrice, comunicata ai candidati dall'ufficio affari generali, personale e amministrazione almeno venti giorni prima di quello in cui le prove stesse devono essere sostenute.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova scritta ed al colloquio viene data anche comunicazione del voto riportato nella prova pratica.

Art. 15.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 16.

La graduatoria generale di merito viene formata in base alla votazione complessiva risultante per ciascun candidato dalla somma del voto riportato nella prova pratica, con la media dei voti riportati nelle altre due prove.

A parità di punti sono applicate le preferenze di cui allo art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

I candidati che abbiano superato le prove di esami e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire all'ufficio affari generali, personale e amministrazione, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 17.

I candidati dichiarati vincitori devono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sono collocati nell'apposito ruolo se superano la prova stessa.

Durante il periodo di prova hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il presidente: AMADEI

(2263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso sopra indicato, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 277 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1980, si svolgeranno in Roma nei giorni 15 e 16 settembre 1981, con inizio alle ore 8, negli istituti e nei locali di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

liceo classico «F. Vivona», via della Fisica, 14: lettere A - V - W - X;

istituto tecnico per geometri «Leon Battista Alberti», viale della Civiltà del Lavoro, 4: lettere P - Q;

istituto tecnico commerciale «Ruiz», viale Africa, 109: lettera D;

liceo scientifico «S. Cannizzaro», viale della Previdenza Sociale, 20: lettere T - U;

scuola media «E.U.R.», viale della Civiltà del Lavoro, 4: lettere F - I - J - Y;

scuola media «A. Severo», via Alessandro Severo, 208: lettere R - Z;

scuola media «Vivaldi», via Alesandro Severo, 210: lettere N - O;

palazzo dello Sport - EUR, piazzale dello Sport: lettere B - C - E - G - H - K - L - M - S.

N.B. — Le donne coniugate dovranno presentarsi presso i locali che hanno l'indicazione della lettera alfabetica corrispondente al cognome da nubile.

(2264)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 è stato stabilito che al n. 13 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1976, approvata con decreto ministeriale 9 giugno 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 ottobre 1978, si debba leggere «3 *gennaio* 1941» anzichè: «*marzo* 1941».

(2173)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811060)